



COMUNE DI SPELLO

Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile del Comune di Spello in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 15/6/2023

Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile del Comune di Spello

INDICE

- Art. 1. Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile
 - Art. 2. Il Sindaco
 - Art. 3. Obiettivi del gruppo
 - Art. 4. Attività del GCVPC
 - Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
 - Art. 6. Volontari effettivi
 - Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
 - Art. 8. Diritti dei volontari
 - Art. 9. Doveri dei volontari
 - Art. 10. Organi del GCVPC
 - Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
 - Art. 12. Consiglio direttivo
 - Art. 13. Coordinatore operativo
 - Art. 14. Organizzazione operativa del GCVPC
 - Art.15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
 - Art. 16. Norme finanziarie
 - Art.17. Norme amministrative
 - Art.18. Disposizioni finali
-

Art. 1. Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1) È costituito con delibera di consiglio comunale n. 22 del giorno 15/6/2023 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Spello, di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di Spello in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017. Il gruppo comunale di volontariato di protezione civile era già costituito e operante, ai sensi della previgente normativa, dal Comune di Spello con D.C.C. n. 26 del 31 maggio 2007.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2. Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Obiettivi del gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al

rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene: il registro dei volontari iscritti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/ tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda secondo lo schema allegato al

presente regolamento a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

5) I volontari impiegabili in attività operative previste in tempo di pace e in emergenza devono possedere i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) abbiano conseguito l'attestato di partecipazione ad un corso per volontari di Protezione Civile;
- c) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali a proprio carico in corso.
- d) non fare parte (fatti salvi specifici e/o particolari casi, che saranno valutati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale) di altri enti, organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della Protezione Civile;
- e) siano muniti di certificato medico che attesti la sana e robusta costituzione e l'idoneità psico-fisica;

6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

8) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

10) Il Comune verifica attraverso il proprio medico competente di cui al D.Lgs.n.81/2008 i certificati medici prodotti dai richiedenti l'ammissione al gruppo comunale.

11) Il Comune attraverso il proprio servizio prevenzione e protezione cura gli adempimenti di cui al D.Lgs.81/2008 del gruppo comunale ed in particolare predispone e aggiorna il Documento Di Valutazione dei Rischi e fornisce i dispositivi di protezione individuale.

Art. 6. Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC; vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

2) Il GCVPC svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in vista e/o in occasione di eventi calamitosi nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità istituzionali di protezione civile, oltre a partecipare e promuovere attività di formazione, di addestramento e di informazione alla cittadinanza. A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

3) I volontari espletano la propria attività a servizio delle Autorità di protezione civile e di soccorso riconosciute dalla legge, e mai si sostituiscono ad esse.

4) I volontari, nell'esercizio delle funzioni di protezione civile, non possono svolgere attività contrastanti con le norme contenute nel presente regolamento o in violazione con la legislazione che si applica alla materia.

5) I volontari prestano il loro servizio con decoro ed educazione, e con modalità non lesive dell'immagine dell'Amministrazione comunale.

6) Il volontario valuta sempre le proprie capacità operative prima di intervenire in azioni anche solo potenzialmente pericolose e non indugia a chiamare le autorità competenti per gli interventi del caso.

7) Ai fini dell'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario si impegna a:

- espletare il servizio con regolarità, dedizione e correttezza. Il volontario che non presti servizio da più di un anno è automaticamente cancellato dal gruppo.
- adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, osservare i principi del presente regolamento
- attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, in accordo con il Sindaco o l'Assessore delegato e i responsabili delle funzioni di supporto comunale, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento
- rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza e prestare la propria opera a favore del gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca.

8) Il mancato rispetto del presente regolamento e dei doveri in esso riportati può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

9) Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione immediata dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale e/o riportante i contrassegni del Gruppo dal provvedimento di espulsione o dalla dichiarazione di fuoriuscita dal Gruppo redatta dal volontario stesso.

10) Il volontario ha l'obbligo di riferire all'Amministrazione Comunale in merito a variazioni relative alle condizioni soggettive dichiarate nella istanza di iscrizione al gruppo.

Art. 10. Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) coordinatore operativo.

Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
elezione e revoca del coordinatore operativo; elezione e revoca dei Vice-coordinatori operativi; ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria; la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. Consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13. Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/ Vice capi squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante

aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge due Vice-coordinatori, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuvano il Coordinatore e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.
- 3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.
- 8) I beni durevoli sono inseriti nell'inventario tenuto dal Coordinatore e fanno parte del patrimonio del Comune stesso.
- 9) Il materiale facente parte della dotazione a disposizione del GCVPC dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso a cura del Coordinatore. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si

dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario previo consenso del competente ufficio comunale.

10) L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovranno essere preventivamente concordate fra il Coordinatore del Gruppo e il Risposabile della Funzione di Supporto prevista nel Piano comunale di Protezione Civile.

Art. 16. Norme finanziarie

1) Nel bilancio del comune di riferimento sono previsti:

a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

2) Le risorse di cui al comma 1) sono assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia e in particolare dall'art.107 e dall'art. 191 del D.Lgs.267/2000, quest'ultimo disciplinante le regole per l'assunzione degli impegni di spesa da parte degli uffici comunali cui compete l'autorizzazione agli ordini di spesa. Ogni assunzione di spesa deve essere preceduta dall'acquisizione di un preventivo scritto da parte del Comune. Si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato con l'attestazione della copertura finanziaria. Il responsabile del servizio a cui fa capo la spesa comunica al terzo interessato affidatario l'esecuzione della fornitura o prestazione unitamente agli estremi contabili dell'impegno di spesa. Per gli oneri da sostenersi in emergenza viene valutata la possibilità di avvalersi delle procedure relative alle spese di somma urgenza, facendo sempre riferimento al competente ufficio comunale.

Art. 17. Norme amministrative

- 1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art.18. Disposizioni finali

1. Le infrazioni o l'inosservanza delle norme del presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, disposta dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Il Coordinatore del Gruppo dovrà essere rinominato dopo la esecutività dell'atto di approvazione del Regolamento nei modi stabiliti nel presente regolamento.
5. Il presente regolamento abroga e sostituisce quello approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 09/07/2013.

COMUNE DI SPELLO

SCHEMA DI DOMANDA ISCRIZIONE

AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto _____

chiede di essere iscritto nell'elenco dei volontari di protezione civile del "Gruppo
Comunale di volontariato di protezione civile del comune di Spello

A tal fine dichiara:

- di essere consapevole che il servizio dovrà essere svolto con dedizione, continuità e senza fini di lucro
- di aver preso atto di quanto previsto nel Regolamento del Gruppo comunale e di impegnarmi all'osservanza dello stesso
- di essere / non essere (*depenare*) iscritto ad altro Gruppo o Associazione di Volontariato (*in caso di risposta positiva compilare apposito campo nella successiva sezione C*)
- di essere di sana e robusta costituzione, come da certificato allegato
- ai sensi dell'art. 46 lett. aa) D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Ciò premesso, in fede e sotto la mia responsabilità, comunico i seguenti dati:

Nome e Cognome : _____

Luogo e data di nascita : _____

Residenza/domicilio : _____ cap _____

Recapiti telefonici:

abitazione	_____
cellulare	_____
ufficio	_____
fax	_____
e-mail	_____

- A - STUDI SVOLTI E PROFESSIONE

Titolo di studio : _____

Eventuali esperienze formative : _____

Professione : _____ codice fiscale _____

Qualifica : _____

Datore e sede di lavoro _____

- B - EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI

Patenti automobilistiche : _____

Altre patenti : _____

Brevetti : _____

Corsi primo soccorso : _____

Corso addetto all'emergenza antincendio : _____

Altre abilitazioni : _____

- C - ULTERIORI INFORMAZIONI

Associazione o Gruppo di volontariato di appartenenza _____

Gruppo/Associazione prioritaria in caso di emergenze _____

Altre informazioni utili (dieta particolari, assunzione di farmaci, ecc...) : _____

Data _____

Firma

Allegati: - fotocopia di valido documento di identità
- certificato medico
- altro _____

Informazione ex articolo n.13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003: il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'articolo n.7 del medesimo Decreto.